



NOTA INTEGRATIVA

AL

BILANCIO DI PREVISIONE

2021-2023

COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO

1) **PREMESSA**

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

a) Il **bilancio di previsione 2021-2023** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che il termine per l'approvazione del bilancio 2021-2023 è stato prorogato:

- al 31 gennaio 2021, per effetto dell'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
- al 31 marzo 2021, per effetto dell'art. unico, D.M. 13 gennaio 2021;
- al 30 aprile 2021, per effetto dell'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

b) **I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni**

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il

coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- la conferma dell'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico, salvo proroghe dell'ultima ora contenute nel testo definitivo del decreto Milleproroghe;
- l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 116/2020 che, in materia di rifiuti, ha apportato significative modifiche al Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006). In particolare, sono rilevanti la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, comma 10. Queste norme presentano importanti implicazioni sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;
- la parziale correzione dei criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale come descritti nella Nota metodologica redatta a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze che contiene anche una sintesi delle disposizioni applicate per la determinazione dell'importo definitivo del FSC 2020 e un elenco delle operazioni effettuate dal Ministero per determinare il FSC 2021, considerando anche le innovazioni introdotte dall'art. 1, cc. 792, 793 e 794, L. n. 178/2020. Si rammenta che tale nota metodologica è allegata alla documentazione propedeutica all'approvazione del bilancio 2021-2023.

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

c) Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 chiude con il pareggio, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1. politica tariffaria: l'invarianza delle tariffe nell'attesa della definizione del Piano Tari 2021, anche alla luce dell'applicazione delle nuove regole stabilite da ARERA, il bilancio odierno riporta gli importi previsti per l'anno 2019.
2. politica relativa alle previsioni di spesa: riduzione delle spese attraverso una più razionale organizzazione di alcuni servizi.
3. la spesa di personale: è aumentata a seguito della firma del nuovo CCNL, delle nuove assunzioni e nel rispetto del fabbisogno del personale
4. l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire: un graduale aumento.
5. politica di indebitamento: si è optato per la copertura delle spese di investimento tramite accesso a contributi o fondi di bilancio al fine di non gravare la cassa dell'ente dal peso dell'indebitamento particolarmente consistente per il Comune di Carpignano Salentino.

d) Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono i seguenti:

1. pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
2. equilibrio di parte corrente;
3. equilibrio di parte capitale;

e) Quadro generale riassuntivo

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Entrate	Cassa anno 2021	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023	Spese	Cassa anno 2021	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.052.691,55								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		161.368,96	14.921,40	14.921,40
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi	3.224.571,01	2.060.031,89	2.094.775,58	2.069.775,58	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	3.590.644,92	2.524.297,88 0,00	2.450.645,25 0,00	2.431.396,17 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	580.180,03	437.079,11	238.964,74	243.964,74					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	428.477,59	255.368,77	279.280,71	281.310,70					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.955.815,17	3.221.704,00	7.084.157,50	544.014,11	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	7.105.141,13	3.267.317,43 0,00	7.135.483,05 0,00	597.753,94 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività fin. - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	9.189.043,80	5.974.183,77	9.697.178,53	3.139.065,13	Totale spese finali	10.695.786,05	5.791.615,31	9.586.128,30	3.029.150,11
Titolo 6 - Accensione Prestiti	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsamento Prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	93.702,10	93.702,10 0,00	96.128,83 0,00	94.993,62 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesor	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.840.998,42	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.804.431,08	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Totale titoli	14.702.542,22	11.346.683,77	14.997.178,53	8.439.065,13	Totale titoli	16.193.919,23	11.185.317,41	14.982.257,13	8.424.143,73
TOTALE COMPLESSIVO	16.755.233,77	11.346.683,77	14.997.178,53	8.439.065,13	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	16.193.919,23	11.346.683,77	14.997.178,53	8.439.065,13
Fondo di cassa finale presunto	561.314,54								

f) Equilibri di bilancio

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.052.691,55			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		161.366,36	14.921,40	14.921,40
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.752.479,77 0,00	2.613.021,03 0,00	2.595.051,02 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1 - Spese correnti <i>di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato - Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità</i>	(-)		2.524.297,88 0,00 130.000,00	2.450.645,25 0,00 130.000,00	2.431.396,17 0,00 130.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		93.702,10 0,00 0,00	96.128,83 0,00 0,00	94.993,62 0,00 0,00
Somma finale (G = A-AA+B+C-D-E-F)			-26.886,57	51.325,55	53.739,83
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		26.886,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	51.325,55	53.739,83
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)		O = G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		3.294.204,00	7.084.157,50	544.014,11
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		26.886,57	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	51.325,55	53.739,83
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato di spesa</i>	(-)		3.267.317,43 0,00	7.135.483,05 0,00	597.753,94 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):			
Equilibrio di parte corrente (O)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.	0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Di seguito sono analizzate le principali voci d'entrata, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

g) Trend storico delle entrate

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	7.340,08	3.991,48	55.980,31	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.671.494,10	1.927.910,51	1.875.190,66	2.060.031,89	2.094.775,58	2.069.775,58
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	870.253,74	148.555,89	4.563.833,84	437.079,11	238.964,74	243.964,74
TITOLO 3	Entrate extratributarie	134.817,80	199.064,16	292.894,45	255.368,77	279.280,71	281.310,70
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	282.007,24	848.505,28	6.624.829,03	3.221.704,00	7.084.157,50	544.014,11
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	363.464,09	356.976,85	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	Totale	3.329.377,05	3.539.704,17	18.785.228,29	11.346.683,77	14.997.178,53	8.439.065,13

h) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Le politiche tributarie sono improntate a un'equità fiscale e ad una copertura integrale dei costi dei servizi. Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali.

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Analisi principali tributi. -Imposte e Tasse

Imposta Municipale Unica

L'imposta municipale propria sperimentale (IMU) - è stata introdotta dalla manovra Monti di cui al D.L. 201 del 06/12/11 (convertito con modificazioni dalla Legge 214 del 22/12/11), che ha anticipato in via sperimentale, per il triennio 2012 — 2014, l'imposta municipale propria (IMU) che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari dei beni non locati e, soprattutto, l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

Il presupposto impositivo di cui all'art. 1 comma 740 della L. n. 160/2019 esclude il possesso dell'abitazione principale, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

NOVITA' in materia tributaria.

RIDUZIONE IMU-TARI PER PENSIONATI ESTERI.

La legge di Bilancio del 30 dicembre 2020, n. 178 all'art. 1.c. 48 afferma “ partire dall'anno 2021 per una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della meta' e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi.

Che cosa	Art. 9- bis, DL 47 / 2014	Art. 1 co. 48 L.178 / 2020
IMU	Assimilazione abitazione principale	Riduzione al 50%
TARI-TCP	Riduzione al 33,33%	Riduzione al 33,33%
TASI	Riduzione al 33,33%	Non più prevista

Requisito soggettivo	Pensionati italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE	Pensionati residenti in uno Stato assicurato con l'Italia titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale
Requisito oggettivo	Possesso di una unica unità immobiliare ad uso abitativo nonlocata e non data in comodato	Possesso di una unica unità immobiliare ad uso abitativo nonlocata e non data in comodato
Contributo compensativo	6 milioni di euro annui	12 milioni di euro annui
Decorrenza	2015-2019	1 Gennaio 2021

Esenzioni IMU attività economiche colpite da Provvedimenti restrittivi (art.9 e 9 bis, DL 137/2020)

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) relativamente agli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività codificate con i codici Ateco presenti nell'allegato 1 e 2 del DL 13/2020, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per ristorare i Comuni della perdita di gettito connessa all'esenzione, il fondo previsto dall'art. 177, comma 2 (fondo per minori entrate derivanti dalla pandemia) del d.l. 34/2020 è stato previsto all'interno del mille proroghe ed incrementate dal Decreto Sostegni, approvato nel Consiglio dei Ministri n.8 del 19 marzo 2021 che prevede interventi a favore degli enti territoriali per assicurare le funzioni fondamentali (art.22). Le risorse non sono attualmente ancora distribuite.

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 non è dovuta la prima rata dell'Imu relativa a:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali. Nonché immobili degli stabilimenti termali,
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n.160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art.1, comma 743,

della legge 27 dicembre 2019, n.160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Esenzioni occupazioni suolo pubblico (art. 9-ter, DL 137/2020)

Ambito oggettivo/soggettivo	Agevolazione (art. 181, DL34/2020)	Agevolazione (art. 9 ter, DL137/2020)
Occupazione di suolo da parte di imprese di pubblico esercizio	Esonero Tosap/Cosap dal 1° Maggio 2020 al 31 Dicembre 2020	Esonero CANONE UNICO dal 01/01 al 30/06/2021
Occupazioni di suolo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	Esonero Tosap/Cosap dal 1° Marzo 2020 al 15 Ottobre 2020	Esonero CANONE UNICO dal 01/01 al 30/06/2021
Domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria e sono esentate dal bollo e dal pagamento della tassa/canone	Dal 1/05/2020 al 31/12/2020	Dal 01/01/2021 al 30/06/2021
Posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte di imprese di pubblico esercizio, di strutture amovibili, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e	Fino al 31/12/2020	Fino al 30/06/2021

ombrelloni, purché funzionali all'attività di pubblico esercizio non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica dicui al Dlgs42/2004		
Limite di 180 giorni per la posa in Opera di strutture temporanee dicui sopra	Disapplicato	Disapplicato
Concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche scadenti entro il 31/12/2020	Riassegnate per 12 anni secondo linee guida adottate dalle Regioni entro il 20 Settembre 2020	

L'art. 9-ter del d.l. 137/2020 stanziava ulteriori risorse per ristorare i comuni delle perdite di gettito connesse all'estensione dell'esonero per l'occupazione di suolo pubblico. Il fondo ha una dotazione di 82,5 milioni di euro che sarà ripartito entro il 28 febbraio con decreto del Ministero dell'interno.

Ricordiamo che per l'anno 2020 sono stati assegnati complessivamente 217,08 milioni di euro di cui:

- 170,2 milioni di euro per l'esonero a favore delle imprese di pubblico esercizio;
- 46,88 milioni di euro per l'esonero a favore del commercio ambulante.

Il riparto delle risorse è avvenuto con il DM 22 luglio 2020 e con il DM 10 dicembre 2020.

In via presuntiva, per calcolare le risorse che potrebbero essere assegnate dal riparto dei contributi, gli enti potranno effettuare un calcolo proporzionale. Sulla base di questa presunzione, per il 2021, il contributo ammonterebbe al 38% di quanto attribuito nel 2020.

La tabella evidenzia le previsioni delle entrate tributarie nel bilancio 2021_2023 raffrontate con il trend storico.

Con riferimento alla compartecipazione di tributi (addizionale provinciale sulla spazzatura), la legge di conversione del decreto fiscale 2020 (DI 124/2019) ha introdotto novità operative sulla gestione di detto tributo. L'art. 38-bis, che riguarda il tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (Tefa), un tributo di competenza della Provincia ma la cui riscossione era affidata ai Comuni che prevede la riscossione attraverso un concessionario, oggi è quest'ultimo a dover

gestire, unitamente alla riscossione del tributo comunale, la rendicontazione e il riversamento del tributo provinciale.

La tabella evidenzia le previsioni dei tributi nel bilancio 2021 raffrontate con il trend storico.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	1.072.160,77	1.328.574,08	1.257.591,51	1.422.135,59	1.456.879,28	1.431.879,28
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	599.333,33	599.336,43	617.599,15	637.896,30	637.896,30	637.896,30
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.671.494,10	1.927.910,51	1.875.190,66	2.060.031,89	2.094.775,58	2.069.775,58

Si ricorda che con la legge di stabilità del 30 dicembre 2018 , n. 145, dopo tre anni di blocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, dal 2019 è cessata la sospensione degli effetti delle deliberazioni comunali in aumento, disposta in origine dall'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015.

Analisi principali tributi. -Imposte e Tasse

Imposta Municipale Unica

L'imposta municipale propria sperimentale (IMU) - è stata introdotta dalla manovra Monti di cui al D.L. 201 del 06/12/11 (convertito con modificazioni dalla Legge 214 del 22/12/11), che ha anticipato in via sperimentale, per il triennio 2012 – 2014, l'imposta municipale propria (IMU) che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari dei beni non locati e, soprattutto, l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Visto l'art. 1 commi 738-783 della Legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019 che reca la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il presupposto impositivo di cui all'art. 1 comma 740 della L. n. 160/2019 esclude il possesso dell'abitazione principale, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La legge di bilancio 2020 ha attuato l'unificazione IMU-Tasi, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva. E' stata così operata una semplificazione rilevante, sia per i contribuenti che per gli uffici comunali rimuovendo un'ingiustificata duplicazione di prelievi pressoché identici quanto a basi imponibili e platee di contribuenti. Il prelievo patrimoniale immobiliare unificato che ne deriva riprende la disciplina IMU nell'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014, con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito Tasi.

Il comma 738 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della Tari che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 23.09.2020 è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina dell'IMU valevole dal 1° gennaio 2020 e con delibera di Consiglio Comunale n. 22 di pari data, le aliquote e le detrazioni.

La previsione complessiva del gettito 2021 è effettuata tenendo conto, come espresso dal Dipartimento delle Finanze, dalla stimata minima elaborata tramite il simulatore Imu/Tasi del Portale Federalismo Fiscale e inoltre tenendo conto delle politiche fiscali dell'Ente, della normativa vigente e del nuovo principio della

competenza finanziaria potenziata secondo il quale le entrate vanno accertate con riferimento alle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive (crediti) e non per cassa (riscossioni); Conseguentemente essa comprende una quota di gettito di difficile o dubbia riscossione che viene garantita con la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Grazie alla lotta all'evasione tributaria, svolta negli ultimi anni, ha aumentato la base imponibile di calcolo e ha consentito di iscrivere in bilancio un gettito IMU+Tasi in leggero aumento rispetto allo storico stanziato.

ii) TASI

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): Il comma 738 della legge 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della Tari che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI.

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)

In un colpo solo il decreto legge 124/2019 risolve tre questioni di rilievo sulla TARI, fonte di preoccupazione per i comuni.

Come noto, l'avvento della deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019 obbliga il gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi ben diversa rispetto al sistema fondato sul DPR 158/99. La nuova deliberazione prevede la rideterminazione dei costi variabili con un peso maggiore del precedente rispetto ai fissi, un sistema ben preciso di calcolo degli ammortamenti, poste rettificative nuove, l'applicazione di coefficienti di sharing relativi alle attività di recupero dei rifiuti nonché di un coefficiente di gradualità per l'applicazione del conguaglio, basato sul raffronto dei costi con il benchmark di riferimento.

La manovra Tari lega indissolubilmente i tre documenti costituiti dalle delibere di approvazione del PEF, del regolamento e delle tariffe tari, nella misura in cui gli stessi costituiscono allegati obbligatori al bilancio, a giustificazione della relativa entrata e spesa.

L'articolo 30 comma 5 del D.L. Sostegno ha disposto che limitatamente all'anno 2021 i Comuni possono approvare le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, **entro il 30 Giugno 2021**. Entro la stessa data potranno essere modificati i provvedimenti già deliberati, provvedendo ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione.

Pertanto, il PEF non è necessariamente adottato contestualmente al bilancio di previsione.

Per la struttura intrinseca della tassa rifiuti, poiché le spese devono trovare integrale copertura nel piano finanziario e quindi nelle entrate corrisposte dal contribuente, una eventuale modifica delle voci suddette non altera sostanzialmente gli equilibri.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga tali locali ed aree, considerando le superfici già dichiarate o accertate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto, comunque di quella parte in cui si formano di regola rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

L'Amministrazione nella commisurazione della tariffa ha l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori; ne consegue che le utenze vengono distinte in utenze domestiche ed utenze non domestiche e la tariffa per ciascuna tipologia è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Le tariffe sono determinate dal montante complessivo che configura la copertura totale dei costi e tiene conto di una pluralità di voci, la scontistica per il domestico e il non domestico, gli insoluti e il costo di gestione dell'accertamento e riscossione. Si precisa che non è ancora applicato il metodo normalizzato.

Nell'attesa della definizione del Piano Tari 2021, anche alla luce dell'applicazione delle nuove regole stabilite da ARERA, il bilancio odierno riporta gli importi previsti per l'anno 2019. ed è pari a €. € 691.921,03

iv)

Tassa di soggiorno

Citando l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

Citando inoltre l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Con delibera di Consiglio n.3 del 28.03.2019, a partire dal 2019, il Comune di Carpignano Salentino ha istituito la tassa di soggiorno. Considerato che il Comune di Carpignano Salentino a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.

Rilevato, altresì, che il Comune di Carpignano Salentino e della sua frazione Serrano rappresentano un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano dal trend in crescita delle presenze rilevate, nell'intento di poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.

Nel 2021, terzo anno d'applicazione dell'imposta, l'Amministrazione prevede un gettito a netto del primo acconto previsto per incremento del Fondo Funzioni fondamentali/cd. Fondone (art.106 del DL 34/2020, come modificato dall'art.1 comma 822 della legge 178/2020), pari a di €15.018,00 sarà poi monitorato nel corso d'anno con apposite procedure.

v) **Fondo di solidarietà comunale**

Il Fondo di solidarietà comunale è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni, con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica. L'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, è iniziata nel 2015 con l'assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100% della perequazione nell'anno 2021. Tale progressione è stata, tuttavia, sospesa nell'anno 2019, con la legge di bilancio per il 2019.

Da ultimo, con il D.L. n. 124 del 2019, si è giunti alla definizione di un percorso molto più graduale di applicazione del meccanismo perequativo, con un incremento costante della quota percentuale del Fondo da distribuire tra i comuni su base perequativa del 5 per cento annuo. L'entrata a regime del sistema, con il raggiungimento del 100% della perequazione, è prevista nell'anno 2030.

Il Comune di Carpignano Salentino nel bilancio 2021/2023 ha iscritto un importo pari a **€. 637.896,30** risultante da sito internet ; https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/fondo_solidarieta/index/codice_ente/4160410140/cod/35/md/0/anno_fsc/35.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	599.333,33	599.336,43	617.599,15	637.896,30	637.896,30	637.896,30

i) **Entrate per trasferimenti correnti**

Trasferimenti correnti	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	822.192,75	148.555,89	4.562.833,84	437.079,11	238.964,74	243.964,74
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	48.060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	870.253,74	148.555,89	4.563.833,84	437.079,11	238.964,74	243.964,74

Con riferimento ai trasferimenti statali è doveroso fare un riferimento al Decreto Sostegni, approvato nel Consiglio dei Ministri n.8 del 19 marzo 2021 che prevede interventi a favore degli enti territoriali per assicurare le funzioni fondamentali (art.22).

In sintesi, per ristorare i Comuni della perdita nel all'anno 2021, è previsto un incremento di gettito del Fondo Funzioni fondamentali/cd. Fondone (art.106 del DL 34/2020, come modificato dall'art.1 comma 822 della legge 178/2020) di 1.000 milioni di euro. Il Fondo passa da 500 a 1.500 milioni, dei quali 1.350 milioni per i comuni, 150 milioni per province e città metropolitane; le risorse aggiuntive, fermo restano l'acconto di 200 milioni per i comuni e di 20 milioni per città metropolitane e province, saranno attribuite con decreto da adottare entro il 30 giugno 2021, sulla base di criteri e modalità che tengano conto anche delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui all'art.39 comma 2 del DL 104/2020.

TRASFERIMENTI DALLO STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI: tra i trasferimenti dallo Stato troviamo:

- € 30.000,00: Rimborso ai comuni per eventuali spese elettorali. Detta voce di entrata corrisponde a una pari voce di spesa ed è stata inserita sull'esperienza degli anni precedenti, che per motivi diversi sono indette elezioni pur non essendo previste nelle scadenze natali;
- € 142.963,46 in modo presumibile per la sola annualità 2021, a titolo di contributo restante del 4% quale ristoro per le attività istruttorie espletate per risarcimento danni da Xylella fastidiosa, che la Regione Puglia ha assegnato al Comune di Carpignano Salentino, per gli adempimenti connessi all'istruttoria delle richieste di risarcimento danni da Xylella fastidiosa, di cui ai Decreti Ministeriali di declaratoria per avversità – Xylella fastidiosa - n. 15452 del 21.07.2015, n. 24684 del 23.11.2015, n. 26878 del 11.12.2015 ed in applicazione del D.Lgs. 102/2004, nonché della Legge Regionale n. 66/17, di modifica ed integrazione della Legge Regionale n. 24/90.
- € 4.000,00: a titolo di contributo per l'istruttoria delle pratiche UMA;
- € 9.500,00: a titolo di contributi per il diritto allo studio, distinti in € 6.000,00 per contributo mensa scolastica, € 2.000,00 per trasporto scolastico, € 1.500,00 per facilitazioni di viaggio;
- € 10.000,00: a titolo di contributo regionale per canoni di locazione da erogare ai cittadini che ne facciano richiesta;

j) Entrate extratributarie

Le entrate extratributarie nel 2021 sono caratterizzate dall'iscrizione della previsioni di entrata del Canone unico, iscritte nel titolo terzo avendo perso la loro caratteristica di entrate tributarie e solo per il 2021 al netto del primo acconto previsto nell'incremento del Fondo Funzioni fondamentali/cd. Fondone (art.106 del DL 34/2020, come modificato dall'art.1 comma 822 della legge 178/2020). La maggior entrata del Canone Unico viene neutralizzata dalla minore previsione di entrata dalle Royalties.

Sono confermate le entrate da violazioni al Codice della Strada per la quale è in animo, per il corrente anno, una assunzione di un nuovo vigile e la lotta all'evasione sarà più incisiva.

L'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata proprio del nuovo sistema contabile armonizzato prevede che le entrate non siano iscritte per cassa ma al lordo dei ruoli emessi su contravvenzioni elevate e non riscosse, con la previsione del fondo rischi per crediti di dubbia esigibilità.

(a) Il canone unico

La Legge n. 160 del 27/12/2020 (Legge di Bilancio 2020) ha previsto l'istituzione del Canone Unico. Questo nuovo canone accorpa le tasse che precedentemente si occupavano di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria.

Dal 2021 il canone unico patrimoniale delle aree destinate ai mercati, ex comma 837 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, sostituisce una serie di precedenti prelievi tra cui, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, quello sui rifiuti. Pertanto dal 2021 non saranno più tassati ai fini TARI le suddette fattispecie, anche se i relativi costi di nettezza urbana risulteranno ancora presenti nel PEF:

- TOSAP– taxa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- COSAP - canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- ICPDPA– imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni
- CIMP– canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari

ed il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)

(i) Modifica regime Canone unico patrimoniale (comma 848)

Con il comma 848 della legge di bilancio per il 2021 il legislatore apporta dei correttivi contenuti nei commi 816-845 della legge 160/2019, relativamente alle occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità. Attraverso la sostituzione integrale del comma 831 della legge 160/2019, si precisa che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, anche i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata.

k) Le entrate extratributarie

Entrate extratributarie	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	94.436,11	86.297,08	135.594,45	147.068,77	160.550,00	160.550,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	1.529,78	6.661,20	14.000,00	22.000,00	29.460,70	29.460,70
Tipologia 300 - Interessi attivi	0,04	1,52	300,00	300,00	300,00	300,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	38.851,87	106.104,36	143.000,00	86.000,00	88.970,01	91.000,00
Totale	134.817,80	199.064,16	292.894,45	255.368,77	279.280,71	281.310,70

1) Entrate in conto capitale

L'Ente ha effettuato la programmazione dei propri investimenti a valere sugli esercizi 2021 e successivi con il ricorso all'indebitamento con l'accensione di un mutuo ed ha pertanto programmato le proprie quote attraverso i relativi crono programmi del Piano delle Opere.

Le entrate conto capitale

Entrate in conto capitale	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	80.694,79	663.379,59	6.424.829,03	2.926.704,00	6.824.127,50	292.885,93
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	21.400,00	8.604,00	20.000,00	55.000,00	20.030,00	11.128,18
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	179.912,45	176.521,69	180.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Totale	282.007,24	848.505,28	6.624.829,03	3.221.704,00	7.084.157,50	544.014,11

Con riferimento ai trasferimenti dello Sato vincolati a spese di investimento abbiamo:

- l'importo di Euro 34.127,50 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai sensi dell'art. 1 - commi 311 e 312 - della Legge 30/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020). il DPCM del 17 luglio 2020, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato nella G.U. n. 244 del 2 ottobre 2020), ha definito per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

- l'importo di Euro 100.000,00 per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al Decreto 11 novembre 2020 che raddoppia il contributo statale a fondo perduto per l'anno 2021.
- l'importo di Euro 118.000,00 quale contributo straordinario di urbanizzazione, Delibera di Consiglio n.33 del 22.12.2020.

Le entrate proprie ammontano a €. **285.000,00** di cui:

- Entrate da alienazioni patrimonio comunale per € 45.000,00;
- Entrate da proventi su permessi a costruire (ex oneri di urbanizzazione), stimati in € 240.000,00.

m) Entrate per riduzione attività finanziarie

Non sono previste nel triennio 2021 – 2023 entrate per riduzione di attività finanziarie

Le entrate per riduzione di attività finanziarie

Entrate in conto capitale	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

n) Entrate per accensione di prestiti

Accensione Prestiti	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente per far fronte a delle spese di investimento provvederà con l'accensione di un mutuo non attivato nel 2021.

o) Entrate per anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le entrate per anticipazioni da istituto tesoriere

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Totale	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00

p) Entrate per conto terzi e partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Le entrate per conto terzi e partite di giro

Entrate per conto terzi e partite di giro	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	275.975,06	303.933,88	2.565.000,00	2.565.000,00	2.565.000,00	2.565.000,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	87.489,03	53.042,97	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Totale	363.464,09	356.976,85	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00

q) Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nelle entrate

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2019	Stanziato 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	55.980,31	27.607,83	0,00	0,00	0,00

In occasione del riaccertamento ordinario dei residui l'Ente provvederà a costituire il FPV.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

La struttura del nuovo bilancio armonizzato della parte spesa è ripartita in missioni / programmi / titoli / macroaggregati.

Con l'introduzione del nuovo piano dei conti finanziario e del nuovo piano dei conti economico – patrimoniale si è resa necessaria la reimputazione ai centri di costo delle spese di personale e la disarticolazione analitica delle voci di spesa relative alle utenze (energia elettrica, riscaldamento, spese telefoniche) e altri costi comuni generali (i fondi di personale per le risorse accessorie, approvvigionamenti di cancelleria e stampati, formazione).

r) Trend storico delle spese

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
TITOLO 1	Spese correnti	2.564.157,65	1.949.919,29	6.810.721,91	2.524.297,88	2.450.645,25	2.431.396,17
TITOLO 2	Spese in conto capitale	172.558,06	859.184,78	6.748.980,04	3.267.317,43	7.135.483,05	597.753,94
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	157.877,17	163.984,91	44.395,10	93.702,10	96.128,83	94.993,62
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	363.464,09	356.976,85	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Totale		3.258.056,97	3.330.065,83	18.904.097,05	11.185.317,41	14.982.257,13	8.424.143,7

Il consiglio comunale con la delibera n. 21 del 30 luglio 2019 avente ad oggetto “*Disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2018 provvedimento di ripiano ai sensi dell'art.188 del d.lgs. n. 267/2000 - determinazione aliquota addizionale comunale*” ha vincolato le entrate derivanti dall'istituita addizionale comunale alla copertura delle spese di cui alle risultanze delle verifiche sulle passività non iscritte in bilancio, (passività pregresse per €381.251,09 e nella parte accantonata tra i fondi rischi per €112.910,41).

Spese correnti

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

s) Le spese correnti

TITOLO 1 - Spese correnti		Previsioni 2021	Cassa 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
101	Redditi da lavoro dipendente	596.212,41	666.492,03	631.245,41	631.245,41
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	48.184,46	50.130,34	50.184,46	50.184,46
103	Acquisto di beni e servizi	1.427.224,96	2.070.756,82	1.313.793,28	1.315.593,29
104	Trasferimenti correnti	139.763,35	569.121,73	131.621,34	126.621,34
107	Interessi passivi	84.282,28	84.282,28	81.851,60	79.352,92
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.000,00	24.723,49	4.000,00	4.000,00
110	Altre spese correnti	224.630,42	125.138,23	215.378,87	217.749,87
TOTALE		2.524.297,88	3.590.644,92	2.450.645,25	2.431.396,17

t) **Fondo crediti dubbia esigibilita' corrente**

Il nuovo sistema contabile armonizzato prevede la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia riscossione.

Il Comune di Carpignano Salentino in aderenza al principio della prudenza, provvede la destinazione di una quota del redigente piano tariffario della Tari 2021 da destinare al fondo crediti di dubbia esigibilità. Sono state individuate le entrate previste a bilancio che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

I FCDE vengono determinati per ciascuna tipologia di entrata applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento (ovvero alla differenza) a 100 delle medie semplici.

Nella tabella è riportato il quadro riepilogativo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per l'anno 2021

Tipologia	Denominazione	Anno	Stanziamen	Accantonamen	Accantonamen	Metodo
				to minimo dell'ente	to effettivo dell'ente	
		2021		0,00 %%	0,00 %%	
		2022		0,00 %%	0,00 %%	
		2023		0,00 %%	0,00 %%	
1010100	IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI NON ACCERTATI PER CASSA	2021	155.274,74	155.274,74		
		2022	155.274,74	155.274,74		
		2023	133.633,11	133.633,11		
TOTALE GENERALE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFCILE ESAZIONE PARTE CORRENTE		2021	155.274,74	155.274,74	155.274,74	
		2022	155.274,74	155.274,74	155.274,74	
		2023	133.633,11	133.633,11	133.633,11	

Per quanto concerne gli accantonamenti al FCDE l'accantonamento è stato determinato come segue:

Anno 2021:

Fondo crediti di dubbia esigibilità come da prospetto innanzi riportato è pari a €155.274,74. In bilancio è stato iscritto per un importo pari €130.000,00 la differenza costituisce un parte del FCDE Tari che confluirà nel redigendo Pef 2021.

Accertamenti IMU – Previsione di bilancio € 35.000,00—Importo Fondo Minimo calcolato € 30.298,28 - Percentuale di accantonamento 100% Importo fondo accantonato Effettivo € 30.298,28 in quanto non esiste un dato storico di riscossione relativo all'ultimo quinquennio;

Accertamenti Tassa Rifiuti – Previsione di bilancio € 40.000,00 – Importo Fondo Minimo calcolato € 25.159,00- Importo accantonato € 25.159,00: Percentuale di accantonamento 100% quanto non esiste un dato storico di riscossione relativo all'ultimo quinquennio;

Nell'attesa della definizione del Piano Tari 2021, anche alla luce dell'applicazione delle nuove regole stabilite da ARERA, il bilancio odierno riporta gli importi previsti per l'anno 2019 Previsione di Bilancio €691.921,03– Importo accantonato € 95.394,46: l'importo calcolato contabilmente tenuto conto gli incassi dell'anno successivo in c/residui dell'anno precedente

Stesso caso dicasi della composizione del FCDE negli anni 2022 e 2023.

Anno 2022:

Fondo crediti di dubbia esigibilità come da prospetto innanzi riportato è pari a €155.274,74. In bilancio è stato iscritto per un importo pari €130.000,00 la differenza costituisce un parte del FCDE Tari che confluirà nel redigendo Pef 2021.

Accertamenti IMU – Previsione di bilancio € 35.000,00—Importo Fondo Minimo calcolato € 30.298,28 - Percentuale di accantonamento 100% Importo fondo accantonato Effettivo € 30.298,28 in quanto non esiste un dato storico di riscossione relativo all'ultimo quinquennio;

Accertamenti Tassa Rifiuti – Previsione di bilancio € 40.000,00 – Importo Fondo Minimo calcolato € 25.159,00- Importo accantonato € 25.159,00: Percentuale di accantonamento 100% quanto non esiste un dato storico di riscossione relativo all'ultimo quinquennio;

Nell'attesa della definizione del Piano Tari 2021, anche alla luce dell'applicazione delle nuove regole stabilite da ARERA, il bilancio odierno riporta gli importi previsti per l'anno 2019 Previsione di Bilancio €691.921,03– Importo accantonato € 95.394,46: l'importo calcolato contabilmente tenuto conto gli incassi dell'anno successivo in c/residui dell'anno precedente

Anno 2023:

Fondo crediti di dubbia esigibilità come da prospetto innanzi riportato è pari a €. 133.633,11.

In bilancio è stato iscritto per un importo pari €.130.000,00 la differenza costituisce un parte del FCDE Tari che confluirà nel redigendo Pef 2021.

Accertamenti IMU – Previsione di bilancio € 35.000,00–Importo Fondo Minimo calcolato € 30.298,28 - Percentuale di accantonamento 100% Importo fondo accantonato Effettivo € 30.298,28 in quanto non esiste un dato storico di riscossione relativo all'ultimo quinquennio;

Accertamenti Tassa Rifiuti – Previsione di bilancio € 40.000,00 – Importo Fondo Minimo calcolato € 25.159,00- Importo accantonato € 25.159,00: Percentuale di accantonamento 100% quanto non esiste un dato storico di riscossione relativo all'ultimo quinquennio;

Nell'attesa della definizione del Piano Tari 2021, anche alla luce dell'applicazione delle nuove regole stabilite da ARERA, il bilancio odierno riporta gli importi previsti per l'anno 2019 Previsione di Bilancio €.691.921,03– Importo accantonato € 95.394,46: l'importo calcolato contabilmente tenuto conto gli incassi dell'anno successivo in c/residui dell'anno precedente

u) ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA PER I DEBITI COMMERCIALI

Come è noto, i commi 858-872 della legge n. 145/2018 hanno introdotto misure per garantire il tempestivo pagamento dei debiti commerciali e la riduzione del debito pregresso e per assicurare la corretta alimentazione della piattaforma dei crediti commerciali.

Se inadempienti, dal 2021 e con riferimento alla situazione rilevata per l'esercizio 2020, le amministrazioni, diverse dallo Stato, che adottano la contabilità finanziaria

– tra le quali sono compresi i comuni e gli altri enti locali – sono tenute ad accantonare nella parte corrente del proprio bilancio una quota delle risorse, variabile a seconda dell'entità della violazione, stanziata per l'acquisto di beni e servizi.

A tal fine va rilevato che, ai sensi del citato comma 862, gli enti che presentano le condizioni di inadempienza di cui ai commi 859, 867 e 868, dovranno stanziare entro il 28 febbraio del 2021 “un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali nella parte corrente del proprio bilancio”.

Per il comune di Carpignano Salentino è stato determinato un fondo pari ad Euro 5.473,93 iscritto nel bilancio.

v) Spese in conto capitale

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Le spese conto capitale

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
TITOLO 2	Spese in conto capitale	172.558,06	859.184,78	6.748.980,04	3.267.317,43	7.135.483,05	597.753,94

w) Spese per incremento delle attività finanziarie

Le spese per incremento attività' finanziarie

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni
	1	2	3	4	5	6
Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0	0	0	0	0

x) Spese per rimborso di prestiti

Titolo	Descrizione	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamen	Stanziamen	Stanziamen	Stanziamen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	157.877,17	163.984,91	44.395,10	93.702,10	96.128,83	94.993,62

Nel 2021 il Mutuo n. 2857100 stipulato il 19.06.2006 Importo originario di €.40.000,00 erogato dal Credito Sportivo sarà estinto totalmente.

Con delibera di consiglio n. del 20.05.2020 il comune di Carpignano Salentino ha aderito all'operazione di rinegoziazioni mutui Cassa depositi e Prestiti. Gli enti territoriali hanno potuto utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui (e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi) senza vincoli di destinazione (articolo 7, comma 2, Dl 78/2015, come modificato dall'articolo 7, comma 1-quater del Dl 124/2019), per quanto riguarda gli anni dal 2020 a 2023. In seguito al 2023, sarà obbligatorio destinare l'utilizzo della quota capitale agli investimenti. Il Comune di Carpignano Salentino nel triennio 2021/2023 ha destinato una quota pari a circa il 73% della rinegoziazione mutui per le spese di investimento, la rimanente parte in un capitolo spese per oneri straordinari da contenzioso.

y) **Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere**

Come già indicato nella parte entrate, le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00

z) Spese per conto di terzi e partite di giro

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

Le spese per conto terzi e partite di giro

Titolo	Descrizione	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	363.464,09	356.976,85	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00

2) ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti.

Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime, ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Tra le spese non ricorrenti occorre inoltre segnalare: le spese per il recupero dell'evasione tributaria e molte altre spese che, per loro natura, sono non indispensabili e comunque rinunciabili

ENTRATE non ricorrenti

Descrizione	PREVISIONI DI BILANCIO		
	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
CONTRIBUTO REGIONALE XYLELLA	142.963,46	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' CULTURALI	0	10.000,00	15.000,00
TRASFERIMENTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PROVENTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
ACCERTAMENTO ICI/IMU/TASI ANNI PRECEDENTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	257.963,46	125.000,00	130.000,00
TOTALE			

SPESE non ricorrenti

Descrizione	PREVISIONI DI BILANCIO		
	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE XYLELLA	142.936,46	0,00	0,00
SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI/TURISTICHE	10.000,00	20.000,00	20.000,00
SPESE PER LITI E CONTENZIOSI	30.000,00	20.000,00	20.000,00
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MANUTENZIONE NON RICORRENTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE	242.963,46	130.000,00	125.000,00

6) GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad

investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Ipotesi questa non prevista per il Comune di Carpignano Salentino.

3) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari, derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

Il Comune di Carpignano Salentino non è interessato da detta tipologia di strumenti finanziari.

4) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ED ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla tabella più sotto riportata.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.

Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi).

Quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio.

Il risultato di amministrazione presunto risulta essere stimato ad oggi di € 230.429,86. A tal proposito va considerata la composizione dell'avanzo secondo i vincoli di destinazione previsti per legge e dettati da criteri di prudenza gestionale come evidenziato dalla seguente tabella.

Il risultato destinato a investimenti è spendibile dopo l'approvazione del bilancio con specifica variazione. Il totale riportato sotto la voce E) rappresenta l'avanzo destinato a coprire l'extradeficit da riaccertamento straordinario spalmato su 30 anni.

Risultato di amministrazione presunto

COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020	
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	179.689,94
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	55.980,31
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2020	8.059.385,44
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	8.061.941,94
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	2.683,89
(+) Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
(+) Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
(=) Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	230.429,86
(+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+) Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-) Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 (1)	0,00
(=) A) Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020	230.429,86
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020	
Parte accantonata (3)	
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2020 (4)	325.268,52
- Fondo anticipazioni liquidità (5)	0,00
- Fondo perdite società partecipate (5)	0,00
- Fondo contenzioso (5)	0,00
- Altri accantonamenti (5)	188.092,99
B) Totale parte accantonata	513.361,51
Parte vincolata	
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
- Vincoli derivanti da trasferimenti	52.864,70
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
- Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	52.864,70
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-335.796,35
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020:	
Utilizzo quota vincolata	
- Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
- Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
- Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
- Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
- Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Di seguito la parte accantonata è così distinta

Il fondo crediti dubbia esigibilità calcolato al 31.12.2019

In attesa del Rendiconto 2020, come già esposto, il Fondo Crediti di dubbia esazione esposto nell'avanzo presunto 2020 è quello del rendiconto 2019 pari a € 325.268,52, determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, applicando il metodo della media semplice;

Il fondo passività pregresse

Nel 2020, il fondo passività pregresse esposto nel risultato presunto di amministrazione è pari a € 113.654,41.

*(Dal Rendiconto 2019 -Il fondo passività pregresse esposto nel prospetto del risultato di amministrazione nel 2018 era pari a €. **Euro 381.251,09**. Di seguito, con la deliberazione di Giunta n.165 del 07.10.2019 si autorizza la sottoscrizione della transazione di € 10.500,00 oltre iva con Banca IFIS S.p.A. relativamente alla cessione del credito delle fatture Enel Energia S.p.A.. Con deliberazione di Giunta n.14 del 28.01.2020 si approva la definizione bonaria tra Banca Farmafactoring e il Comune di Carpignano Salentino in riferimento alla cessione di credito delle fatture Enel Energia S.p.A. La quota di disavanzo di pertinenza del 2019 pari ad Euro 133.790,16 confluisce nella parte vincolata liberando una corrispondente voce della parte accantonate che considerando la nota del responsabile della Polizia Municipale prot.2934 del 14.05.2020 le "Passività pregresse" sono pari a €.258.095,62.)*

Il fondo rischi

Il fondo rischi esposto nel prospetto del risultato presunto di amministrazione 2020 è pari a € 71.510,41

*(Dal rendiconto 2019-Il fondo rischi esposto nel prospetto del risultato di amministrazione nel 2018 era pari ad €. **Euro 112.910,41**, nel prospetto del rendiconto 2019 diventa € 71.510,41 per effetto della dell'accordo bonario tra Banca Farmafactoring e il Comune di Carpignano Salentino. L'importo di €. 41.400,00 derivante da sanzioni per mancati pagamenti è stato transatto con l'importo di €.23.811,20)*

Fondo debiti commerciali

L'accantonamento al fondo di garanzia per i debiti commerciali ai sensi del comma 862 della legge n. 145/2018 esposto nel prospetto del risultato presunto di amministrazione 2020 è pari a €. **5.473,93**

Tfr

L'accantonamento Tfr per il Sindaco esposto nel prospetto del risultato presunto di amministrazione 2020 è pari a €. 2.928,31

Quote accantonate

Le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione 2019 sono pari a Euro 52.864,70 provenienti dal 2018 e riguardano somme accertate di parte capitale e non destinate in corso del 2018 ex art.187 c. 3ter Tuel;

Si ricorda che nel corso del 2020 con delibera di giunta n. 13 del 28.01.2020 con oggetto VARAZIONE DI BILANCIO EX ARTICOLO 175 DEL TUEL- EX L'ART. 163, COMMA 7 DEL TUEL - EX L'ARTICOLO 187, COMMI 3, 3-QUATER, 3-QUINQUES, 3-SEXIES, DEL TUEL - AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2019 -TRANSAZIONE FARMAFACTORING SPA con la quale si deliberava di approvare la variazione al bilancio 2019/2021 consistente l'applicazione della quota del risultato presunto di amministrazione 2019, per € 133.790,16 riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate(delibera , secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinques e come risulta dal prospetto allegato al bilancio di previsione 2019/2021 esercizio anno 2020, redatto ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni le variazioni;

Il risultato d'amministrazione al 31.12.2020 è migliorativo rispetto al disavanzo di €. -662.358,07 al 31.12.2019 come da prospetto di seguito riportato:

L'andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario e disavanzo da ripiano ex art.118 Tuel ha determinato:

DESCRIZIONE	IMPORTO
a) DISAVANZO RENDICONTO 2019	-€ 662.358,07
b) QUOTA ANNUA DEL DISAVANZO APPLICATO AL BILANCIO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE- RIACCERTAMENTO STRAORDIANRIO	-€ 14.921,39
c)DISAVANZO TRIENNALE	-€ 146.444,96
d) AVANZO PRESUNTO 2020 UTILIZZATO	-€ 133.790,16
e) DISAVANZO RESIDUO ATTESO (a-b-c-e)	-€ 367.201,56
f) DISAVANZO PRESUNTO BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023	-€ 335.796,54
g) QUOTA RECUPERATA (e-f)	€ 31.405,02

5) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

a) Fondo di riserva – Fondo di riserva di cassa

La consistenza del Fondo di riserva rientra nei limiti previsti dall'art. 166 del TUEL (D.L.gs 267/00), rientrando quindi all'interno dell'intervallo previsto dallo 0,3% al 2% delle spese correnti.

FONDO DI RISERVA (art. 166 TUEL) Minimo 0,3% spese correnti Massimo 2 % spese correnti

Descrizione Tipologia	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni
	4	5	6
TOTALE SPESE CORRENTI	2.524.297,88	2.450.645,25	2.431.396,17
FONDO DI RISERVA MINIMO	7.572,89	7.351,93	7.294,18
FONDO DI RISERVA INSERITO	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Il D.Lgs 118/2011, così come modificato dal D.Lsg 126/2014, ha introdotto il Fondo di riserva di cassa che non può essere inferiore allo 0,2% degli stanziamenti di cassa delle spese finali per cui l'Ente ha iscritto nel proprio bilancio per l'esercizio 2021 un Fondo di riserva di cassa la cui consistenza rientra nei limiti previsti dall'art. 166 del TUEL (D.Lgs 267/00).

FONDO DI RISERVA DI CASSA spese finali (L. 243/2012)

FONDO DI RISERVA DI CASSA	Minimo	Stanziamento Fondo di riserva di cassa
TOTALE SPESE Titolo I €2.524.297,88	0,2 %	
TOTALE SPESE Titolo II €3.267.317,43		

TOTALE SPESE Titolo III	0,00		
TOTALE	€. 5.791.615,30	€.11. 583,23	€.30.000,00

6) Il patto di stabilità / Pareggio di Bilancio

L'articolo 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha abolito per Regioni a statuto speciale, Province autonome, Città metropolitane, Province e Comuni, l'obbligo del pareggio di bilancio previsto in attuazione della legge 243/2012

7) CONCLUSIONI

Anche per gli Enti Locali la crisi economica ha aumentato le difficoltà di riscossione dei crediti. Il Comune di Carpignano Salentino ha una situazione di cassa positiva frutto dei contributi regionali a favore della lotta contro la xyella e dei contributi statali per la riqualificazione dell'edificio storico Palazzo Duca Ghezzi.

Considerato che il nuovo bilancio armonizzato ha ricostituito le previsioni di cassa per l'esercizio di competenza, l'Ente presenta un fondo di cassa iniziale pari ad €. 2.052.691,55 in considerazione della stima degli incassi e dei pagamenti in corso d'anno, prevede un fondo di cassa finale pari a €.561.314,54

Tale previsione sarà sicuramente suscettibile di variazioni, anche notevoli, in corso d'anno originate principalmente dalle eventuali modifiche del quadro prospettico degli equilibri di bilancio e dalle dinamiche finanziarie connesse alla gestione dei flussi di cassa delle poste più rilevanti.

Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume una importanza maggiore che in passato poiché:

- l'esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio e non sugli stanziamenti definitivi dell'esercizio precedente;
- i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare il bilancio degli anni successivi;
- in un contesto di crisi legata all'emergenza coronavirus, il bilancio 2021-2023 è in grado di evidenziare in anticipo le difficoltà che l'Ente potrebbe incontrare in futuro e dovrebbe essere utilizzato in chiave programmatica per assumere decisioni e proporre soluzioni che comunque richiedono tempo per essere attuate.

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili; tuttavia in corso di esercizio si potrà rendere necessario un assestamento che tenga conto delle variazioni introdotte dalla normativa prevista nella legge di stabilità e dalle leggi ad essa collegate.